

## PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio, con validità fino all'11 febbraio 2023, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via della Tecnica n. 8/A-10 nel comune di Sommacampagna (VR) e gestito dalla ditta Ecosole s.r.l.

determinazione n. **452** /18 del **13 FEB. 2018**

### Decisione

Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. autorizza la ditta Ecosole s.r.l., con sede legale in Via della Tecnica n. 8/A nel comune di Sommacampagna (VR) e sede operativa in Via della Tecnica n. 8/A-10 nel comune di Sommacampagna (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino all'11 febbraio 2023.

### Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 3223/14 dell'8 agosto 2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'impresa Ecosole s.r.l., con sede legale ed operativa in Via della Tecnica n. 8/A nel comune di Sommacampagna. Con tale provvedimento, tra l'altro, è stato assegnato alla ditta il numero 51 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con determinazione dirigenziale n. 4042/15 del 2 novembre 2015 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'impresa Ecosole s.r.l., con sede legale in Via della Tecnica n. 8/A nel comune di Sommacampagna per la sede operativa sita in Via della Tecnica n. 10 nel comune di Sommacampagna. Con tale provvedimento, tra l'altro, è stato assegnato alla ditta il numero 68 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con determinazione dirigenziale n. 838/17 del 2 marzo 2017 è stato emesso il provvedimento di "Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

*Istanza pervenuta dal SUAP di competenza per conto della ditta ECOSOLE SRL relativa al progetto avente ad oggetto "Unione di due impianti attigui per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e aumento della potenzialità di trattamento" nel comune di Sommacampagna (VR)*" con cui il progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Sommacampagna è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 152/2006 e si è preso atto dell'ottemperanza delle procedure V.Inc.A. di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997<sup>2</sup>.

Con determinazione dirigenziale n. 3864/17 del 6 ottobre 2017 è stato approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi previsto in Via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR) e gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Con nota del 18 ottobre 2017<sup>3</sup> la ditta Ecosole s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori e l'avvio dell'impianto in modalità provvisoria, allegando inoltre il documento di nomina del Tecnico responsabile, il certificato di collaudo delle opere e lo schema di calcolo delle garanzie finanziarie.

Con note del 23 ottobre 2017<sup>4</sup> sono pervenute le previste garanzie finanziarie (polizza fideiussoria n. 2017/50/2445108 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 19 ottobre 2017 e polizza RC Inquinamento n. 2017/03/2295557 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni).

Con nota del 9 novembre 2017<sup>5</sup> la ditta Ecosole s.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio, corredata dal collaudo tecnico-funzionale dell'impianto e dalla relazione di valutazione dell'impatto acustico dell'impianto.

Con nota del 2 febbraio 2018<sup>6</sup> la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi presso la sede operativa di Via della Tecnica n. 8/A-10 sita nel comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R9, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- tubo aspiratore;
- prefiltro;
- cisterne di stoccaggio (dotate di vasca di contenimento);
- decanter (separatore mediante centrifugazione);
- macchinario per il lavaggio dei fusti;
- pesa a pedana;
- apparecchiature di sollevamento e movimentazione (transpallet, carrello elevatore);
- pressa.

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i (d.P.R. n. 357/1997).

<sup>3</sup> Acquisita al n. 89274 del 23 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>4</sup> Acquisite ai nn. 89272 e 89270 del 23 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Acquisita al n. 96075 del 13 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Iscritta al n. 6259 del 2 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione in quanto la macchina di lavaggio dei contenitori non scarica all'esterno. Nel caso non fosse possibile recuperare le acque di lavorazione (ad esempio per eventuali fermi della linea di recupero), esse saranno allontanate come rifiuto tramite ditte autorizzate

Nei piazzali esterni non avviene alcuna attività o stoccaggio di materiali per cui è impedito il dilavamento di sostanze pericolose in caso di eventi meteorici. Le acque meteoriche defluiscono nella rete di raccolta della lottizzazione che a sua volta smaltisce le acque al suolo con pozzetti perdenti in linea con la normativa regionale di tutela delle acque.

I reflui prodotti dai servizi igienici sono scaricati in fognatura, come autorizzato dal gestore della stessa.

#### Documentazione agli atti della Provincia:

- nulla osta allo scarico in fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici<sup>7</sup>;
- procedura di pulizia dei pneumatici dei mezzi di trasporto<sup>8</sup>;
- istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto<sup>9</sup>, corredata da:
  - certificato di collaudo funzionale;
  - valutazione di impatto acustico;
- polizza fideiussoria 2017/50/2445108<sup>10</sup> emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 19 ottobre 2017;
- polizza R.C. Inquinamento n. 2017/03/2295557<sup>11</sup> emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006<sup>12</sup>, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000<sup>13</sup> e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013<sup>14</sup>.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore<sup>15</sup>.

#### **Obblighi**

**da rispettare** La ditta Ecosole s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Via della Tecnica n. 8/A-10 nel comune di Sommacampagna (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

#### Gestione generale dell'impianto

<sup>7</sup> Acquisita al n. 56095 del 28 giugno 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>8</sup> Acquisita al n. 56095 del 28 giugno 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>9</sup> Acquisita al n. 96075 del 13 novembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>10</sup> Acquisite al n. 89270 del 23 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>11</sup> Acquisite al n. 89272 del 23 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>12</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

<sup>13</sup> Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

<sup>14</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

<sup>15</sup> D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013.

- 1) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- 2) la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
- 3) la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>16</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>17</sup> e del 13 giugno 2014<sup>18</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. La documentazione deve essere accompagnata da uno schema di calcolo degli importi garantiti;  
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;
- 4) in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, che si approva, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>19</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.  
 Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così

<sup>16</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>17</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>18</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

<sup>19</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

- 5) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 6) in caso di dismissione dell'impianto dovranno essere rimosse tutte le strutture realizzate ai fini dello svolgimento dell'attività stessa;

### Gestione rifiuti

- 7) possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività di seguito riportata;

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per operazione di recupero R9
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R9-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 11.11.4 e)
20.01.25	Oli e grassi commestibili	R9-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 11.11.4 e)

- 8) i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>20</sup>:

R9	Rigenerazione o altri impieghi degli oli
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 <sup>21</sup>
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- 9) la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 50 Mg/giorno (56 m<sup>3</sup>/giorno) e in 12'000 Mg/anno (13'500 m<sup>3</sup>/anno);
- 10) la quantità massima di rifiuti in ingresso stoccabili è pari a 80 Mg (90 m<sup>3</sup>);
- 11) la quantità massima di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero stoccabili è pari a 9 Mg;
- 12) la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- 13) non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità;
- 14) i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente

<sup>20</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>21</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce<sup>22</sup>;

- 15) le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "Tavola 08 – Revisione 1.0" agli atti della Provincia di Verona<sup>23</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno dei capannoni/aree coperte devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
- 16) lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
- 17) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
- 18) all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
- 19) in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo;
- 20) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero;
- 21) i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi di sola messa in riserva;
- 22) non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono

<sup>22</sup> "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

<sup>23</sup> Acquisita al n. 56095 del 28 giugno 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
  - i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
  - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
- 23) i piazzali e la pavimentazione interna ed esterna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
- 24) nell'eventualità che i pneumatici dei mezzi in uscita dall'impianto stessi vengano imbrattati durante le operazioni di scarico deve essere applicato quanto previsto nel documento "Procedura pulizia ruote" agli atti della Provincia di Verona<sup>24,25</sup>;
- 25) i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 12 mesi;
- 26) l'eventuale livello delle acque meteoriche all'interno delle vasche di contenimento dei serbatoi esterni deve essere sempre mantenuto inferiore a 30 cm e comunque deve essere sempre garantito il volume utile pari a un terzo del volume totale dei contenitori afferenti<sup>26</sup>;

### Emissioni in atmosfera

- 27) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Sommacampagna nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
- 28) la ditta deve mettere in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
- 29) l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti.

<sup>24</sup> Acquisita al n. 56095 del 28 giugno 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>25</sup> Prescrizione n. 14, lettera c), dell D.D.S.A. n. 3864/17 del 6 ottobre 2017.

<sup>26</sup> Prescrizione n. 15 dell D.D.S.A. n. 3864/17 del 6 ottobre 2017.

**Avvertenze** Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,<sup>27</sup> del d.lgs. n. 152/2006. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Ecosole s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Sommacampagna, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>28</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>29</sup>.

Il dirigente  
Paolo Malesani



<sup>27</sup> Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

<sup>28</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.


<sup>29</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.





**Studio Tecnico Associato inGeco**

Mazzoni ing. Francesco, Zuccoli ing. Monica, Torresendi ing. Marco, Belloni ing. Emanuele  
P.tta Btg. Alpini Verona 7/C - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. 045 8680589 Fax. 045 8699638 e-mail. info@ingecogroup.it



Alla Provincia di Verona  
Settore Ambiente  
Via delle Franceschine, 10  
37122 - Verona

c/a Marchi Michele

Verona, 20.03.2018

Oggetto: Consegna appendice polizze della ditta Ecosole S.r.l.

Con la presente si allega l'appendice della polizza N. 2017/560/2445108, secondo la determinazione dirigenziale N. 452/18 del 13/02/2018, con la quale si autorizza l'impianto della ditta Ecosole S.r.l. all'esercizio di recupero rifiuti non pericolosi.

Belloni Emanuele



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 1/1

Al leg. rappr. di Ecosole s.r.l.  
Via della Tecnica, 8/A  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Sommacampagna  
Piazza Carlo Alberto, 1  
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

Al dirigente della Direzione regionale Tutela  
dell'ambiente  
Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
dell'A.R.P.A.V  
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
dell'A.U.L.S.S. n. 9  
Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

**Oggetto:** Trasmissione determinazione n. 452/18 del 13 febbraio 2018 di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi presso la sede operativa di Via della Tecnica n. 8/A-10 nel comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Trasmetto in allegato copia della determinazione dirigenziale n. 452/18 del 13 febbraio 2018 con la quale si autorizza l'esercizio, fino all'11 febbraio 2023, l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla ditta Ecosole s.r.l. con sede operativa in Via della Tecnica n. 8/A-10 nel comune di Sommacampagna (VR).

Il legale rappresentante della ditta, o suo delegato, dovrà ritirarne copia originale presso gli uffici della Provincia di Verona presentando un numero di marche da bollo (valore € 16.00) pari ad una ogni quattro facciate del provvedimento.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato  
Michele Marchi

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo  
responsabile del servizio  
responsabile dell'U.O.  
responsabile del procedimento  
telefono e fax  
e-mail  
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
Luigi Sansoni  
Giuseppe Biondani  
Michele Marchi  
0459288806 – 0459288876  
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it  
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
codice fiscale 00654810233  
partita IVA 00654810233  
allegati n. 1  
file trasm det 452-18 aut  
eserc Ecosole.odt